SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1638)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1986

Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio nazionale delle ricerche si avvale, da oltre un decennio, della collaborazione di un ridotto numero (quindici unità in tutto) di ricercatori e tecnici, provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, il cui rapporto di lavoro — tuttora a tempo determinato — è stato dapprima regolato da contratti a termine trovanti la loro legittimazione nell'articolo 17, quarto e quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e quindi nell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Tali collaboratori aspirano comprensibilmente ad essere stabilmente inseriti nei ruoli del'Ente, il quale ha tutto l'interesse a continuare ad avvalersi delle loro qualificate prestazioni, che si estrinsecano sia presso istituti e centri di ricerca operanti nei settori della fisica, della chimica, della biologia e dell'agraria, sia presso l'Amministrazione centrale.

A soddisfare i coincidenti interessi degli studiosi e dei tecnici suindicati e del Consiglio nazionale delle ricerche ostano due limiti di legge. Il primo di tali limiti è costi-

tuito dal mancato possesso da parte dei menzionati collaboratori, alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 (recante, come è noto, disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), del requisito della cittadinanza italiana, che peraltro alcuni dei collaboratori di cui trattasi hanno successivamente acquisito.

Il secondo dei cennati limiti è rappresentato dalla circostanza che una parte dei collaboratori non è in possesso di titoli di studio formalmente equipollenti a quelli previsti dall'ordinamento italiano, anche se nei Paesi di origine ha conseguito titoli culturali ed accademici — talvolta superiori alla laurea — presso atenei di rinomanza internazionale quali quelli di Cambridge, Parigi e Liegi.

Si ritiene che gli anzidetti limiti ben possano nel caso di specie essere rimossi, posto che, come si è accennato, essi risultano essere più di ordine formale che non di carattere sostanziale. Nè va dimenticato che il Consiglio nazionale delle ricerche istituzionalmente persegue, in larga misura, obiettivi coincidenti con quelli dell'università, nel cui ordinamento gli indicati limiti sono venuti a cadere già da tempo.

L'articolo unico da cui il disegno di legge è costituito tende per l'appunto a consentire al Consiglio nazionale delle ricerche di immettere nel proprio ruolo tecnico-professionale gli studiosi e i tecnici di cui si è detto, stabilendo che l'inquadramento ha luogo con una procedura che garantisce l'acquisizione in via permanente solo di soggetti i quali abbiano effettivamente meritato e che siano provvisti di un adeguato livello culturale.

Il maggior onere economico che l'ente dovrà sostenere è estremamente contenuto, fruendo già i beneficiari della legge di retribuzioni proporzionate alla loro qualificazione professionale (cfr. articolo 76 del regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche). Naturalmente tale onere trova capienza nell'ordinario bilancio dell'ente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in modo continuativo ed esclusivo svolto lodevolmente attività di ricerca e tecnica a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono inquadrati, nei limiti dell'attuale dotazione organica, nel ruolo tecnico-professionale del citato Consiglio, anche se non siano in possesso del requisito di cui al numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati da spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi trenta giorni.

3. L'inquadramento è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere, ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di

scuola media superiore sono immessi nella qualifica di assistente del predetto ruolo.

5. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.